SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° ottobre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 agosto 1987, n. 396.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986,

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971, riguardante gli alimenti surgelati;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 13 luglio 1987;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 si applicano anche agli alimenti surgelati.

Gli additivi consentiti per casi determinati di impiego, alle dosi massime previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, con esclusione di quelli riportati nel titolo I, possono essere utilizzati anche per le medesime categorie merceologiche di alimenti surgelati, definite nei punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1971.

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è modificato come segue:

Allegato I *A* - Conservativi antimicrobici, alle voci:

1) E 220 Anidride solforosa
E 221 - Sodio solfito
E 222 Sodio bisolfito
E 223 Sodio metabisolfito
E 224 Potassio metabisolfito
E 226 Calcio solfito
E 227 Calcio bisolfito
E 228 - Potassio bisolfito
sono inclusi i seguenti casi di impiego:

a) Uve, trattamento post raccolta, 10 mg/kg (come residuo, espresso in SO_2).

b) Succo di limetta per condimento, 250 mg/l (espresso in SO_2), a condizione che il prodotto sia commercializzato esclusivamente come «succo di limetta da usare solo per condimento» e che tale indicazione sia riportata per intero sull'etichetta del prodotto.

2) E 211 Sodio benzoato, pasta fresca di peperoncino, 0,15%.

3) E 228 Potassio bisolfito, sono fissati i seguenti criteri specifici di purezza:

E 228 Potassio bisolfito (Potassio solfito acido):

Aspetto: soluzione limpida, incolore, preparata facendo gorgogliare anidride solforosa (SO_2) - E 220 in una soluzione acquosa di idrossido di potassio (KOH) di qualità alimentare.

Formula chimica: $KHSO_3$ in soluzione acquosa (1).

Tenore: non meno di 280 g di $KHSO_3$ per litro (oppure 150 g di SO_2 per litro).

Sodio: non più dell'1% sulla base del tenore in SO_2.

Selenio: non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2.

Cloruro: non più di 1000 mg/kg espressi come Cl.

Titolo I *C* - Antiossidanti la voce:

E 331 - Citrati di sodio
E 332 - Citrati di potassio } stessi casi di impiego previsti al titolo II

è sostituita dalla voce:

E 331 - Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio } stessi casi di impiego previsti al titolo XI

Titolo II *A* - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

1) alle voci:

E 401 Alginato di sodio
E 412 Farina di semi di guar

è aggiunto il seguente caso di impiego:

«farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone, 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito)»;

(1) Altri sali di potassio dell'anidride solforosa possono essere presenti in seguito ad alterazione qualora la soluzione sia depositata in contenitori aperti.

2) è incluso il seguente caso d'impiego:

E 466 - Carbossimetilcellulosa, prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta pronta da congelare, 0,6%, anche in presenza di altri additivi addensanti;

3) è incluso il seguente caso di impiego:

E 406 - Agar Agar, «Tonno in gelatina», 0,5%, a condizione che il prodotto venga posto in commercio con la denominazione sopra citata ed abbia un contenuto di tonno non inferiore al 65%;

4) alle voci:

E 401 Alginato di sodio
E 410 Farina di semi di carrube
E 412 - Farina di semi di guar

è aggiunto il seguente caso di impiego:

«Bibite analcooliche al cocco, 0,2%»;

5) alle voci:

E 401 Alginato di sodio
E 407 Carragenine
E 410 - Farina di semi di carrube

è aggiunto il seguente caso di impiego:

«Preparato a base di latte e crema di latte, 0,5%»;

6) alle voci:

E 401 - Alginato di sodio: 0,3%
E 407 - Carragenine: 0,1%
Gelatine animali: 1%

è aggiunto il seguente caso di impiego:

«Bevande a base di latte, crema di latte e caffè, alle dosi massime segnate a fianco di ciascuna di esse».

Titolo II - *B* Emulsionanti:

1) alla voce:

E 322 Lecitine

è incluso il seguente caso di impiego:

«Impasti per panificazione, 0,5%, calcolato sulla farina, limitatamente agli impasti destinati alla panificazione speciale, di cui all'art. 20 della legge n. 580/1967»;

2) alla voce:

E 472 e - Esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

Lievito secco per prodotti da forno, escluso il pane, 1%;

Lievito secco per pani speciali, di cui all'art. 20 della legge n. 580/1967, 1%;

3) alla voce:

E 473 Sucresteri

è incluso il seguente caso di impiego:

«Bevande analcooliche al cocco ed alla mandorla, 0,3%».

Titolo VIII Antiagglomerante sono incluse le voci:

Ferrocianuro di sodio
Ferrocianuro di potassio } Sale da tavola, 10 mg/kg

Art. 3.

Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, alla voce n. 14 - Amido acetilato a reticolazione adipica, sono inclusi i seguenti casi di impiego:

«Preparato per bevanda a base di latte e crema di latte, 0,5%».

«Bevanda a base di latte, crema di latte e caffè, 0,5%».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo vigente dell'art. 4 del D.M. 31 marzo 1965 (Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4. — Nei prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza più o meno omogenea di più alimenti, per i quali sia consentita l'aggiunta di additivi, la quantità massima di additivo presente non deve superare quella consentita per la quantità di ciascun alimento contenutovi, purché la miscela non risulti dannosa alla salute.

I semilavorati non ancora idonei e non destinati al consumo diretto possono contenere gli additivi chimici consentiti in dosi tali da non superare, nel prodotto finito, la dose massima ammessa per il prodotto.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche agli alimenti surgelati».

Note all'art. 1, secondo comma:

— Il titolo I del D.M. 31 marzo 1965 (cfr. nota all'art. 1, primo comma) disciplina i casi e le dosi d'impiego degli additivi «conservativi» e, in particolare: nella sezione *A* degli «antimicrobici»; nella sezione *B*, delle «sostanze destinate principalmente ad altri usi, ma aventi un effetto conservativo secondario»; nella sezione *C*, degli «antiossidanti».

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 15 giugno 1971, relativo all'«Elenco degli alimenti surgelati» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971), riferito in particolare alle categorie merceologiche ivi definite nei punti 4, 5, 6, 7, è il seguente:

«Art. 1. — Sono compresi nella categoria degli alimenti surgelati, ai sensi dell'art. 4, lettera *a)*, della legge 27 gennaio 1968, n. 32, i seguenti prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale o comunque preparati, anche in composizione mista:

(Omissis).

4) *Prodotti di panetteria e paste alimentari:*

a) pane e prodotti da forno;

b) paste alimentari, anche speciali, fresche, con o senza ripieno;

c) paste lievitate e non lievitate per uso di cucina e di pasticceria.

5) *Prodotti lattiero-caseari:*

a) latte preparazioni a base di latte;

b) prodotti di caseificio.

6) *Prodotti della pasticceria.*

7) *Alimenti preparati e/o precucinati di origine vegetale o animale.* Specialità gastronomiche.

Nota all'art. 2:

Il decreto qui pubblicato, fatta eccezione per la fissazione delle caratteristiche di purezza dell'additivo E 228 (potassio bisolfito), prevede l'estensione o la modifica dei casi d'impiego di additivi appartenenti a diverse categorie. Si riportano di seguito, per ciascun gruppo di additivi, i casi di impiego, con le relative dosi, già autorizzati, come risultanti dall'aggiornamento disposto da ultimo con il decreto qui pubblicato:

CONSERVATIVI

Antimicrobici

E 210 Acido benzoico
E 211 Sodio benzoato
E 212 Potassio benzoato
E 213 Calcio benzoato

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 31 marzo 1985:

Semiconserve ittiche, 1500 mg/kg.

Con D.M. 28 luglio 1967:

Caglio o presame, dose massima 1% (calcolato sul presame liquido di titolo 1/10.000 e sul presame in polvere di titolo 1/100.000), escluso E 210;

Caviale (uova di acipenseridi) e succedanei (uova di specie diverse dagli acipenseridi), 1500 mg/kg.

Con D.M. 15 dicembre 1970:

Pasta d'olive, 0,2% (solo per E 211).

Con D.M. 30 dicembre 1976:

Bevande analcooliche, gasate e non gasate, contenenti non meno di 12 g di succo di frutta per 100 ml, dose massima 160 mg/l.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Pasta fresca di peperoncino, 0,15%.

CONSERVATIVI

Antimicrobici

E 220 Anidride solforosa
E 221 Sodio solfito (1) (3)
E 222 Sodio bisolfito (1) (3)
E 223 Sodio metabisolfito (1) (3)
E 224 Potassio metabisolfito (1) (2)
E 226 Calcio solfito (1) (2)
E 227 Calcio bisolfito (1) (3)
E 228 Potassio solfito acido (1) (7)

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 31 marzo 1965:

Amidi e fecole, 50 mg/kg (come residuo) - Bibite analcoliche (a base di succhi di frutta, art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1978, n. 719), 20 mg/l (come residuo) - Birra, 20 mg/l (come residuo) - Conserve di gamberi, 350 mg/kg - Farine o fiocchi di patate, 300 mg/kg - Filetti di baccalà, 600 mg/kg (per imbianchimento) - Filetti di baccalà, 350 mg/kg (per conservazione) - Frutta candita, 100 mg/kg (come residuo) - Frutta secca, 100 mg/kg (per disinfezione) - Frutta secca, 600 mg/kg (per imbianchimento) - Glucosio, 150 mg/kg (come residuo) - Liquori a base di succhi di frutta, 70 mg/l (come residuo) - Mosti d'uva parzialmente fermentati, rossi, vini e vini speciali rossi, 175 mg/l al momento dell'immissione al consumo (solo per E 220 e E 224) (1) - Patate crude sbucciate intere o a fette, 300 mg/kg - Polpa d'aglio fresco, 800 mg/kg - Sciroppi di frutta, 100 mg/kg (come residuo) - Succhi di frutta, 1.000 mg/kg (per i prodotti destinati ad ulteriore lavorazione, purché siano desolfitati nei limiti consentiti al momento dell'uso).

Con D.M. 28 luglio 1967:

Acqueviti, 20 mg/kg (come residuo) (non è obbligatoria sulla confezione l'indicazione del contenuto di SO_2).

Con D.M. 12 agosto 1969:

Vegetali per sottaceti o sottoli o al naturale o in salamoia e preparazioni fermentate di cavoli o di cetrioli, 50 mg/kg (come residuo).

Con D.M. 30 luglio 1971:

Mostarda di frutta, 100 mg/kg (come residuo).

Con D.M. 31 ottobre 1972:

Zucchero, 15 mg/kg (come residuo) (4).

Con D.M. 30 dicembre 1976:

Prodotti dolciari, limitatamente ai biscotti a pasta laminata, 5 mg/kg (come residuo) (solo E 222) (1).

Con D.M. 28 luglio 1978:

Aceto, 100 mg/l (come residuo, espresso in SO_2).

Con D.M. 7 marzo 1980:

Mosti d'uva parzialmente fermentati bianchi e rosati, vini e vini speciali bianchi e rosati, 200 mg/l al momento dell'immissione al consumo (solo per E 220 e E 224) (1);
Sidri, 200 mg/l;
Succhi di frutta e succhi di frutta concentrati, 10 mg/l per i prodotti destinati al consumo diretto;
Vino e vinello, mosti e filtrati dolci destinati al consumo diretto e sidri, 200 mg/l (solo per E 221, E 222 e E 223).

Con D.M. 21 gennaio 1981:

Funghi secchi, 100 mg/kg (come residuo).

Con D.M. 14 aprile 1983:

Confettura extra, gelatina extra e crema di marroni, 10 mg/kg (1);
Confettura, gelatina e marmellata 50 mg/kg (1);
Gamberi ed altri crostacei macruri freschi o congelati, 350 mg/kg (1), (calcolato sulla polpa priva del rivestimento chitinoso);
Succo di limone per condimento, 250 mg/l (1) (5);
Farina destinata alla preparazione di prodotti da forno a pasta laminata, 60 mg/kg (limitatamente alla fase di impiego negli impasti) (1) (6).

Con D.M. 7 febbraio 1986:

Crostacei brachiuri, 0,0035%.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Uve, trattamento post-raccolta, 10 mg/kg (come residuo, espresso in SO_2);
Succo di limetta per condimento, 250 mg/kg (espresso in SO_2) (8).

---

(1) Espresso in SO_2.
(2) Ammesso con D.M. 30 luglio 1971.
(3) Ammesso con D.M. 6 marzo 1974.
(4) L'indicazione dell'anidride solforosa, sull'etichetta o sulla confezione, non è obbligatoria per lo zucchero e per gli alimenti che lo contengono nei limiti apportati dallo zucchero stesso.
(5) A condizione che il prodotto sia commercializzato come «succo di limone per condimento».
(6) Limitatamente agli additivi E 221, E 222 ed E 223 - Per questo impiego questi additivi sono elencati al titolo XII - Agenti di trattamento della farina.
(7) Ammesso con D.M. 7 febbraio 1986.
(8) A condizione che il prodotto sia commercializzato esclusivamente come «succo di limetta» da usare solo per condimento e che tale indicazione sia riportata per intero sull'etichetta del prodotto.

CONSERVATIVI

Antiossidanti

E 322 Lecitine

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978 (titolo I *C* e II *B*):

Cioccolato e surrogato di cioccolato, 0,5%;
Conserve vegetali aromatizzate al cacao, 0,5%;
Gelati, 0,3%;
Grassi emulsionati, 0,5% (sul grasso);
Latte in polvere, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa, 0,5% (1) (2) (3);
Margarina, 0,5%;
Prodotti dolciari in genere, 2%.

Con D.M. 16 gennaio 1979 (titolo I *C* e II *B*):

Lievito secco per prodotti da forno, escluso il pane, 2%.

Con D.M. 13 luglio 1984:

Preparati a base di cereali per la prima colazione, 0,2% (titolo II *B*).

Con D.M. 12 agosto 1987:

Impasti per panificazione, 0,5%, calcolato sulla farina, limitatamente agli impasti destinati alla panificazione speciale di cui all'art. 20 della legge n. 580/1967.

---

(1) Limitatamente ai prodotti a «soluzione istantanea».
(2) La percentuale dell'additivo, o degli additivi, va intesa in sostanza anidra.
(3) Impiego esteso con D.M. 18 maggio 1979.

STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

E 400 Acido alginico
E 401 Alginato di sodio
E 402 Alginato di potassio
E 403 Alginato di ammonio
E 404 Alginato di calcio
E 405 Alginato di propilenglicol

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Budini, 1 % (1);
Formaggi freschi non filati, limitatamente al «Quark» e al «Cottage cheese», 0,4% (1);
Gelati, 0,2% (2);
Maionese, 0,1% (1);
Prodotti a base di latte pasteurizzato e sterilizzato, 0,06% (1) (2) (3).

Con D.M. 1° agosto 1983:

Preparati per bevande alcooliche a base di cocco, 0,1% (solo E 405).

Con D.M. 13 luglio 1984:

Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta. Pronto da congelare, alla dose massima dell'1% (solo E 401).

Con D.M. 12 agosto 1987:

Farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone, 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito (4);
Bibite analcooliche al cocco, 0,2% (4);
Preparato a base di latte e crema di latte, 0,5% (4);
Bevande a base di latte, crema di latte e caffè, 0,3% (4).

---

(1) Escluso E 405.
(2) Il sodio alginato può essere addizionato con fosfato di sodio nella misura massima del 15%.
(3) Tali prodotti devono essere messi in commercio già confezionati.
(4) L'impiego è limitato al sodio alginato.

STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

E 406 Agar-Agar

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Baccalà in scatola, 2%;
Budini, 1%;
Carne in scatola, 1%;
Confetteria, limitatamente ai prodotti «colati», 2%;
Gelati, 0,5%;
Sciroppi per mostarde di frutta, 0,5%;
Semiconserve ittiche, 2%;
Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,5% (1).

Con D.M. 14 aprile 1983:

Prodotti dolciari, 1%.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Tonno in gelatina, 0,5% (2).

---

(1) Tali prodotti devono essere posti in commercio già confezionati.
(2) A condizione che il prodotto venga posto in commercio con la denominazione sopra citata ed abbia un contenuto di tonno non inferiore al 65%.

STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

E 407 Carragenani

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Gelati, 0,5%;
Maionese, 0,5%;
Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,5% (1);
Sciroppi per mostarde di frutta, 0,5%;
Souflеès al formaggio, 0,15% (sul prodotto finito);
Baccalà in scatola, 2%;
Carne in scatola, 1%;
Confetteria, limitatamente ai prodòtti «colati», 2%;
Semiconserve ittiche, 2%.

Con D.M. 14 aprile 1983:

Prodotti dolciari, 1%.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Bevande a base di latte, crema di latte e caffè, 0,1%.

---

(1) Tali prodotti devono essere posti in commercio già confezionati.

STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

E 410 Farina di semi di carrube
E 412 Farina di semi di guar

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Carne in scatola, 0,5%;
Gelati, 0,5%;
Prodotti dolciari, 0,5%;
Prodotti a base di farina di patata, 0,5% (solo per E 412);
Salse, 0,5%.

Con D.M. 1° agosto 1983:

Preparati per bevande analcooliche a base di cocco, 0,1% (E 410) e 0,05% (E 412).

Con D.M. 7 febbraio 1986:

Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta pronto da congelare, 0,5%.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone, 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito) (1);
Bibite analcooliche al cocco, 0,2%;
Preparato a base di latte e crema di latte, 0,5% (2).

---

(1) L'impiego è limitato alla farina di semi di guar.
(2) L'impiego è limitato alla farina di semi di carrube.

STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

E 460 i) Cellulosa
ii) Cellulosa in polvere (1)
E 461 Metilcellulosa
E 463 Idrossipropilcellulosa
E 464 Idrossipropilmetilcellulosa
E 465 Metiletilcellulosa
E 466 Carbossimetilcellulosa

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Budini, 0,25%;
Confetteria, limitatamente ai prodotti colati, 0,20%;
Creme per pasticceria, 0,20%;
Gelati, 0,25%;
Lievito secco per pasticceria da forno, 0,20% (con D.M. 16 gennaio 1979 è stata apportata l'aggiunta «escluso il pane» solo per E 466);
Maionese, 0,20%;
Preparati per bevande al cacao, con o senza latte, 0,25%;
Prodotti della biscotteria e della pasticceria, 0,20% (calcolato sul ripieno);
Salse, 0,20%.

Con D.M. 14 aprile 1983:

Caramelle e pastigliaggi, 0,2%.

Con D.M. 13 luglio 1984:

Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta, pronto da congelare alla dose massima dello 0,25% (solo E 466).

Con D.M. 20 febbraio 1985:

Salsicce viennesi, destinate ad essere commercializzate «senza pelle» alla dose massima dello 0,03% (quale agente di distacco) (solo E 466).

Con D.M. 12 agosto 1987:

Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta pronto da congelare 0,6%, anche in presenza di altri additivi addensanti (2).

---

(1) Aggiunta con D.M. 21 gennaio 1981.
(2) L'impiego è limitato alla carbossimetilcellulosa.

GELATINE ANIMALI

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 14 aprile 1983:

Titolo VI - Agenti di rivestimento:

Riso e mais soffiati. Salatini. Semi tostati, s.b.t.i. Frutta secca a guscio tostata o fritta. Prodotti tipo snack, a base di farina di mais s.b.t.i.

Titolo II *A* - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

Caramelle gommose s.b.t.i.

Con D.M. 20 febbraio 1985:

Titolo II *A* - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

Gelati e prodotti dolciari, s.b.t.l.

Con D.M. 7 febbraio 1986:

Titolo II *A* - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

Carni cotte, s.b.t.i.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Titolo II *A* - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

Bevande a base di latte, crema di latte e caffè, 1%.

EMULSIONANTI

E 472 Esteri
a) acetici
b) lattici (1)
c) citrici (2)
d) tartarici
e) mono- e diacetiltartarici
f) misti acetico-tartarici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Gelati, 0,5%;
Grassi emulsionati, 3%;
Grissini senza aggiunta di grassi 0,2% (3);
Pane speciale con l'aggiunta di grassi di cui all'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580 alla dose massima dello 0,2% sul prodotto finito (3);
Prodotti di pasticceria da forno, 3% (sul grasso) (4).

Con D.M. 14 aprile 1983:

Preparati per la guarnizione di budini e di prodotti dolciari, 4% (calcolato sulle guarnizioni) e comunque non più dello 0,8% sul totale.

Con D.M. 1° agosto 1983:

Preparati per bevande analcooliche a base di cocco, 0,3% (solo E 472 *c*).

Con D.M. 7 febbraio 1986:

Creme per pasticceria e preparati per budini, 0,8% (5);
Pane speciale con aggiunta di latte, con contenuto minimo del 5% di latte, 0,2% (3) (5).

Con D.M. 12 agosto 1987:

Lievito secco per prodotti da forno, escluso il pane, 1% (6);
Lievito secco per pani speciali, di cui all'art. 20 della legge n. 580/1967, 1% (6).

---

(1) Può essere addizionato al 6% dell'additivo E 470 espresso come oleato di sodio.
(2) Il D.M. 22 giugno 1973 elenca l'additivo E 472 *c)* nel titolo I *C)*, antiossidanti, con il seguente impiego: grassi emulsionati, 0.02% (sul grasso).
(3) Si può impiegare solamente la miscela di E 472 *a)*, *d)*, *e)*, *f)*.
(4) Nel caso di impiego di E 472 *b)* non più dell'1,5% calcolato sul prodotto finito.
(5) Calcolato sul prodotto finito.
(6) L'impiego è limitato all'E 472 *e)*.

EMULSIONANTI

E 473 Sucresteri (1)
E 474 Sucrogliceridi (1)

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 20 ottobre 1978:

Gelati, 0,5%;
Grassi emulsionati, 3%;
Maionese, 3% (sul grasso);
Margarina, 3%;
Pasticceria da forno, 3%.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Bevande analcooliche al cocco ed alla mandorla, 0,3% (2).

---

(1) Può essere addizionato al 6% dell'additivo E 470 espresso come oleato di sodio.
(2) L'impiego è limitato ai Sucresteri.

AMIDI MODIFICATI

Casi e dosi massime d'impiego

Con D.M. 3 maggio 1971:

Creme per pasticceria, budini, pasticceria a lunga conservazione, pastigliaggi, salse emulsionate e maionese, polveri di uova liofilizzate, polveri di succhi liofilizzati, polveri di verdure liofilizzate; supporti di lieviti chimici, 2%.

Con D.M. 7 febbraio 1986:

Prodotto sterilizzato a base di latte e/o frutta, pronto da congelare, 2%.

Con D.M. 12 agosto 1987:

Preparato per bevanda a base di latte e crema di latte, 0,5%
Bevanda a base di latte, crema di latte e caffè, 0,5%

87G0604

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1987.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operatività della predetta riserva al 31 dicembre 1993;

Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove è stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonché i capitoli per i quali è prevista una percentuale diversa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale è espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1987 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonché delle categorie XIII e XV — in 64.258.153 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico, gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del Mezzogiorno ed al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già precisa destinazione territoriale e settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla già citata normativa sulla riserva provvedendo, pertanto, per ciascun capitolo di spesa di investimento, alla definitiva individuazione e quantificazione della riserva, oltre che sulla scorta dei dati stabiliti dai richiamati allegati, ove siano state annesse agli stati di previsione dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome, sulla base anche degli ulteriori aggiornamenti forniti, nonché, nei casi di carenza o mancanza di informazioni procedendo per autonome valutazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate:

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome, è stabilita, per l'anno 1987, una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicato — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

	Lire
Ministero delle finanze:	
Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni, ecc.	140.000.000.000
Cap. 7908. — Spese per la costruzione, manutenzione, ecc.	44.000.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:	
Cap. 7081. — Fondo pr il finanziamento dei programmi, ecc.	641.220.000.000
Cap. 7082. — Fondo sanitario nazionale	705.600.000.000
Cap. 7507. — Somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali, ecc.	400.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
Cap. 8251. — Sussidi o contributi per la costruzione e l'adattamento, ecc.	800.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. 7501. — Costruzione a cura dello Stato di opere relative a porti di prima e seconda categoria, ecc. . . .	76.800.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di prima e seconda categoria, ecc.	104.125.000.000

	Lire
Cap. 8405. — Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici, ecc.	166.630.000.000
Cap. 8419. — Interventi di ristrutturazione ed adeguamenti delle strutture pubbliche per la eliminazione delle barriere architettoniche, ecc.	8.770.000.000
Cap. 8701. — Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico	7.200.000.000
Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, ecc.	4.000.000.000
Ministero dei trasporti:	
Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc.	36.000.000.000
Cap. 7241. — Spese per le attrezzature del centro sperimentale impianti a fune, ecc.	5.040.000
Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile	100.000.000
Cap. 7271. — Sovvenzioni per costruzione di ferrovie, tranvie, ecc.	26.000.000
Cap. 7296. — Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale	280.000.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, eliporti, ecc.	26.500.000.000
Ministero della difesa:	
Cap. 7231. — Fornitura ed istallazione di apparecchiature per l'assistenza al volo, ecc.	1.950.000.000
Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio, ecc.	17.400.000.000
Cap. 8101. — Spese per la costruzione e l'acquisizione di mototrasporti per il servizio fari, ecc.	1.100.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc.	1.100.000.000
Cap. 7542. — Contributi di riconversione a favore delle cooperative agricole, ecc.	16.000.000.000
Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere in corso, ecc.	4.200.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:	
Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica	1.400.000.000
Cap. 7905. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi, ecc.	2.000.000.000
Cap. 8042. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese, ecc.	15.000.000.000
Cap. 8043. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di mercati agroalimentari, ecc.	80.000.000.000
Cap. 8044. — Contributi in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari, ecc	10.000.000.000
Ministero della marina mercantile:	
Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio, ecc.	2.400.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:	
Cap. 7540. — Contributi da conferire alle regioni e alle province autonome, ecc.	136.000.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:	
Cap. 8005. — Spese per lavori di ammodernamento, di adeguamento strutturale, ecc	38.400.000.000
Cap. 8100. — Interventi e contributi per il restauro e la valorizzazione di monumenti, ecc.	16.000.000.000
Amministrazione dei monopoli di Stato:	
Cap. 501. — Acquisto, costruzioni, miglioramento ed ampliamento, ecc.	7.056.000.000
Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi	11.704.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, ecc.	1.724.800.000
Cap. 530. — Acquisto di impianti, ecc.	100.000.000
Azienda nazionale autonoma delle strade:	
Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto	27.600.000.000
Cap. 502. — Acquisto di macchinari, impianti, ecc.	14.000.000.000
Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, ecc.	72.000.000.000
Cap. 504. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati, ecc	73.600.000.000
Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali, ecc.	209.552.567.600
Cap. 507. — Esecuzione di un programma stralcio, ecc.	106.800.000.000
Cap. 523. — Spese per l'esecuzione di opere straordinarie, ecc.	90.000.000.000
Cap. 524. — Spese per i rilievi aerofotogrammetrici, ecc.	14.000.000.000
Cap. 525. — Realizzazione di un programma, ecc.	490.000.000.000

	Lire
Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario, ecc.	200.000.000.000
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:	
Cap. 501. — Acquisto di terreni, acquisto e costruzione di fabbricati, ecc.	49.600.000.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione ed istallazione, ecc.	21.304.000.000
Cap. 503. — Miglioramento, ampliamento, ristrutturazione, ecc. . . .	6.400.000.000
Cap. 504. — Spese per il potenziamento, l'ampliamento, ecc.	3.600.000.000
Cap. 505. — Spese per il potenziamento, l'ampliamento, ecc.	140.000.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, ecc.	12.720.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc.	2.744.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento, ecc.	312.000.000
Cap. 519. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc.	1.600.000.000
Cap. 520. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc.	2.188.000.000
Cap. 521. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc.	1.000.000.000
Cap. 522. — Assegnazione straordinaria per il rinnovamento, ecc. .	1.000.000.000
Cap. 523. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc.	75.200.000.000
Cap. 524. — Assegnazione straordinaria per la costruzione, ecc. . .	34.000.000.000
Cap. 525. — Assegnazione straordinaria per la costruzione, ecc. . .	20.000.000.000
Cap. 526. — Assegnazione straordinaria per la costruzione, ecc. . .	60.000.000.000
Cap. 527. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di mezzi, ecc.	12.000.000.000
Cap. 529. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione, ecc. .	10.450.000.000
Cap. 530. — Assegnazione straordinaria per il risanamento, ecc. . .	8.000.000.000
Azienda di Stato per i servizi telefonici:	
Cap. 531. — Spese — dipendenti anche da accordi internazionali — per la costruzione e l'ampliamento, ecc.	90.000.000.000
Cap. 550. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi, ecc.	40.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1987
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 133

87A8661

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 settembre 1987.

Interventi urgenti a seguito del nubifragio dell'agosto 1987 in comune di Gattico in provincia di Novara. (Ordinanza n. 1161/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 938;

Visto il telex del 9 settembre 1987 a firma del sindaco del comune di Gattico, in provincia di Novara, in cui si richiede un intervento a seguito dei danni riportati nelle località Mottorosso, Madonna Assunta, S. Martino, Marchina, a causa del maltempo dell'agosto scorso;

Visto il telex del 27 agosto u.s. n. 5064/20.3/GAB. del prefetto di Novara in cui si segnalano danni ingenti per movimenti franosi, dissesti idrogeologici ed esondazioni di corsi d'acqua a causa del nubifragio dell'agosto 1987, nel territorio della provincia di Novara;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere le situazioni di pericolo derivanti dai danni seguiti dal suddetto avvento calamitoso nelle località segnalate dal comune di Gattico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti al ripristino dei danni accorsi, a seguito del maltempo del 24 e 26 agosto 1987, nel comune di Gattico, nelle località di Mottorosso, Madonna Assunta, S. Martino, Marchina, è disposta, a favore del comune medesimo, la somma di L. 300.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono considerati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Gattico può derogare alle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8664

ORDINANZA 15 settembre 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Pieve Vergonte, Ceppo Morelli e Bannio Anzino in provincia di Novara. (Ordinanza n. 1162/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 933;

Viste le ordinanze n. 789/FPC/ZA dell'8 agosto 1986, n. 890/FPC/ZA del 27 gennaio 1987 e n. 874/FPC/ZA del 29 dicembre 1986, con le quali si disponevano interventi per la eliminazione del rischio connesso alle condizioni del suolo nei comuni di Pieve Vergonte, Ceppo Morelli e Bannio Anzino, nella provincia di Novara;

Viste le richieste di integrazione degli interventi già disposti pervenute dai comuni di Pieve Vergonte, Ceppo Morelli e Bannio Anzino, relativamente alle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei rispettivi territori;

Ravvisata la necessità di disporre i seguenti interventi nei suddetti comuni per eliminare situazioni di rischio legate a condizioni idrogeologiche:

comune di Pieve Vergonte: intervento sul tratto terminale dell'alveo del rio Arsa; alveo del torrente Marmazza;

comune di Ceppo Morelli: eliminazione della frana in località Crotto di Borgone;

comune di Bannio Anzino: sistemazione del tronco terminale del torrente Olocchia e del versante a monte dell'abitato di Pontegrande;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo di cui in premessa e assegnata la somma di L. 3.226.000.000 ai seguenti comuni della provincia di Novara:

comune di Pieve Vergonte . . . . L. 1.600.000.000
comune di Ceppo Morelli . . . . » 700.000.000
comune di Bannio Anzino . . . » 926.000.000

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili; per la loro esecuzione i comuni beneficiari della presente ordinanza possono derogare dalle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8665

ORDINANZA 17 settembre 1987.

Integrazione dell'ordinanza n. 1138/FPC in data 3 settembre 1987, concernente affidamento di incarico all'azienda energetica municipale di Milano, per lavori urgenti connessi agli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1163/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1138/FPC in data 3 settembre 1987 in corso di pubblicazione;

Vista la nota n. 2003-20.2 GAB. in data 12 settembre 1987, con la quale il prefetto di Sondrio ha rappresentato l'opportunità di disporre alcune integrazioni all'ordinanza sopra citata, preordinata ad assicurare la celerità nell'esecuzione dell'incarico affidato all'Azienda energetica municipale (A.E.M.), consistente nei lavori e forniture necessarie per il pompaggio dell'acqua dal lago di Val Pola e la immissione, tramite la finestra Massaniga, nella condotta in galleria appartenente alla stessa azienda;

Ravvisata l'opportunità di disporre le integrazioni suindicate;

Dispone:

Art. 1.

I beni estranei al patrimonio della regione Lombardia, necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1138/FPC in data 3 settembre 1987, citata in premessa, possono essere espropriati a favore della stessa regione.

Art. 2.

L'Azienda energetica milanese è altresì incaricata di curare tutti gli adempimenti tecnici, amministrativi, finanziari, anche di natura contenziosa, connessi ai procedimenti necessari per i provvedimenti ablatori.

Art. 3.

La liquidazione delle indennità di esproprio sarà effettuata dal servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8666

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Officine di Sestri*, con sede e stabilimento in Genova-Sestri, fallita il 6 febbraio 1986:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

2) *S.p.a. Nuova Multedo*, con sede e stabilimenti in Genova-Sestri:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Galante*, con sede e stabilimento in Campomorone-Isoverde (Genova):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Metalteco*, con sede e stabilimento in S. Stefano Magra (La Spezia):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1982: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

5) *S.p.a. Campanella cantieri navali*, con sede e stabilimento in Savona:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sapin - Cantieri c/o Fincantieri*, con sede legale in Genova e stabilimenti in Sestri-Ponente (Genova):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 23 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Verrina società di gestione*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 23 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Lames*, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Gardella Adriano*, con sede in Genova e stabilimento in Serra Ricco (Genova):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Morwen italiana*, con sede e stabilimento in Pian di Follo (La Spezia), fallita il 21 marzo 1986:

periodo: dal 25 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

12) *S.p.a. Società editoriale ligure*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 15 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 legge n. 416/81.

13) *S.p.a. Ceramica Vaccari*, con sede e stabilimento in Ponzano Magra (La Spezia)

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 10 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Ligure serramenti*, con sede e stabilimento in Cigoleto (Genova), fallita il 7 gennaio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

15) *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.a.s. Velo Angelo*, con sede in Fontanaviva (Padova) e stabilimenti in Fontanaviva (Padova) e Cittadella (Padova):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Velo Angelo*, con sede in Fontanaviva (Padova) e stabilimenti in Fontanaviva (Padova) e Cittadella (Padova):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 2 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si..

18) *S.a.s. Velo Angelo*, con sede in Fontanaviva (Padova) e stabilimenti in Fontanaviva (Padova) e Cittadella (Padova) fallita il 3 ottobre 1986:

periodo: dal 3 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

19) *S.n.c. Confezioni Errezeta*, con sede e stabilimento in Lugo di Vicenza (Vicenza):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Frabo*, con sede e stabilimento in Soave (Verona):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Carmens*, con sede e stabilimento in Galzignano Terme (Padova):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili Michieli*, con sede e stabilimento in S. Vendemiano (Treviso):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Utita - Macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova), fallita il 27 dicembre 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

24) *S.p.a. Fenzi*, con sede e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 23 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Officine Franchin*, con sede e stabilimento in Treviso, fallita il 30 ottobre 1986:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1985: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

26) *S.p.a. Società veneziana conterie* (gruppo EFIM), con sede e stabilimento in Venezia-Murano:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Ancap*, con sede e stabilimento in Sona (Verona):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 17 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Mita oleodinamica*, con sede e stabilimento in Tregnago (Verona):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 9 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. A. Arnaldo Mondadori editore*, con sede in Milano e stabilimento in Verona:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'8 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Calzaturificio Fratelli Taverna di Giuseppe Pukly & C.*, con sede legale in Ventimiglia (Imperia) e stabilimento in Ventimiglia (Imperia):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. G. Costa fu Andrea* ora *Giacomo Costa S.p.a.*, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sampierdarena:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1982: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Intermarine*, con sede in Roma e stabilimento in Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nord elettronica* (gruppo Olivetti), con sede e stabilimento in Altare (Savona):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tubi ghisa*, con sede in Genova e stabilimento in Cogoleto (Genova):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
prima concessione: dal 1° giugno 1986.

6) *S.p.a. Caffaro* (gruppo Snia B.P.D.), con sede in Milano ed unità interessata di Venezia-Porto Marghera:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 15 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Caffaro* (gruppo Snia B.P.D.), con sede in Milano ed unità interessata di Venezia-Porto Marghera:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 15 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. IN.CA.*, con sede e stabilimento in Longarone (Belluno):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Pagnossin - Ceramiche Forti per la tavola*, con sede e stabilimento in Treviso:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sanremo moda uomo*, con sede e stabilimento in Caerano S. Marco (Treviso):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sanremo moda uomo*, con sede e stabilimento in Caerano S. Marco (Treviso):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Terme di Recoaro*, con sede e stabilimento in Recoaro Terme (Vicenza):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Veneziana vetro*, con sede e stabilimento in Venezia-Porto Marghera:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 28 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Saetta autotrasportatori*, con sede legale in Catania, sede amministrativa in Rovereto (Trento) - unità nazionali:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 28 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. P.M.V.M.A. G. Pozzani*, con sede in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 28 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

16) *S.p.a. P.M.V.M.A. G. Pozzani*, con sede in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 28 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Patelec Cem*, con sede in Cerrina Monferrato (Alessandria), stabilimenti di Cerrina Monferrato (Alessandria) e uffici in San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Imes*, con sede in Torino e stabilimenti di Alessandria:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1981: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Poli - Officine meccaniche alta precisione*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimenti di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 26 novembre 1984 al 28 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Solari & C. di Udine*, con sede in Udine e stabilimenti di Artegna (Udine) e Udine:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 30 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimenti di Robassomero (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Novisa*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimenti di Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. I.L.B.A.*, con sede in Montà d'Alba (Cuneo) e stabilimenti di Montà d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 28 maggio 1987;
causale: fallimento in data 4 febbraio 1985 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984: dal 24 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

8) *S.a.s. I.L.B.A.*, con sede in Montà d'Alba (Cuneo) e stabilimenti di Montà d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 29 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: fallimento in data 4 febbraio 1985 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984: dal 24 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Ticoma - Tintoria cotone Masserano*, con sede in Masserano (Vercelli) e stabilimenti di Masserano (Vercelli):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: fallimento in data 21 aprile 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e S. Gillio (Torino):

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: fallimento in data 19 febbraio 1985 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 19 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. B.A.N.O.*, con sede in Asti e stabilimenti di Asti:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: fallimento in data 15 novembre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 16 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

13) *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino, ultima proroga:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 5 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

14) *S.p.a. SICE - Società italiana cavi elettrici*, con sede in Milano e stabilimenti di Livorno:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. SICE - Società italiana cavi elettrici*, con sede in Milano e stabilimenti di Livorno:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Pizzi*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Alexis confezioni*, con sede in Vicolungo (Novara) e stabilimenti di Vicolungo (Novara):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

18) *Società tessitura Franco*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimenti di Chieri (Torino):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: fallimento in data 23 agosto 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 23 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

19) *Calzaturificio Tolo*, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di S. Salvatore Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. L.I.P. - Lavorazione italiana pellami*, con sede in Torino e stabilimenti di Trofarello (Torino):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Citis*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Fucina di Caramagna*, con sede in Milano e stabilimenti di Caramagna (Cuneo):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: fallimento in data 5 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Ramella*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: fallimento in data 24 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Nuova S.I.I.E.*, con sede in Torino e stabilimenti di Volpiano (Torino):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: fallimento in data 17 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

25) *S.p.a. De Vizia Transfer c/o Fiat Auto*, con sede in Avellino e stabilimenti di Piedimonte S. Germano (Frosinone):

periodo: dal 23 agosto 1982 al 23 novembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: si.

26) *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimenti di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 12 ottobre 1986 all'11 aprile 1987;
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 16 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

27) *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimenti di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 12 aprile 1987 al 10 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 16 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

28) *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e F.lli*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 25 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: fallimento in data 24 settembre 1985 - CIPI 29 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 24 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Cartiera Latina*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 27 giugno 1987;
causale: fallimento in data 27 giugno 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

30) *S.r.l. Cartiera Latina*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 27 giugno 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Forsid*, con sede legale e stabilimento in Baranzate di Bollate (Milano), uffici di Roma:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 16 aprile 1987 n. 009167.

2) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo per le unità site nella provincia di Pavia: Casei Gerola, Cervesina, Casatisma ed Oriolo:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo per le unità site nella provincia di Pavia: Casei Gerola, Cervesina, Casatisma ed Oriolo:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mobili Manenti* di Gavardo (Brescia), fallita il 17 luglio 1984 (e non 11 luglio 1984):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 17 luglio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. Bresciana calze* di Barbariga (Brescia), fallita il 2 luglio 1984:

periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

6) *S.r.l. Bresciana calze* di Barbariga (Brescia), fallita il 2 luglio 1984:

periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

7) *S.r.l. Bresciana calze* di Barbariga (Brescia), fallita il 2 luglio 1984:

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

8) *S.r.l. Bresciana calze* di Barbariga (Brescia), fallita il 2 luglio 1984:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;.
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

9) *S.r.l. Bresciana calze* di Barbariga (Brescia), fallita il 2 luglio 1984:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

10) *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri* di Montichiari (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

11) *S.r.l. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami* di Busto Garolfo (Milano), fallita il 10 luglio 1984:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 10 luglio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

12) *S.d.f. Figli di Umberto Muzio* di San Martino Siccomario (Pavia), fallita il 24 settembre 1984:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

13) *S.p.a. Rivolta & Crivelli* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 16 novembre 1985:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

14) *S.p.a. Fratelli Andreotti fotoincisioni* di Milano, fallita il 27 giugno 1984 (e non 10 luglio 1984):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 27 giugno 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

15) *S.n.c. Fratelli Pavan di Pavan Sergio & C.* di Meda (Milano), fallita l'11 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dall'11 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79, e successive proroghe.

16) *S.p.a. Oronzio Denora impianti elettrochimici* di Milano:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi* con sede in Milano e stabilimento in Lecco (Como) Gruppo S.A.E.:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione primi tre mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 15 luglio 1985 n. 003485 ed 8 giugno 1985 n. 001094.

2) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da tre a sei mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 8 agosto 1985 n. 004873 e 10 giugno 1985 n. 001095.

3) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 9 agosto 1985 n. 004874 e 11 giugno 1985 n. 1096.

4) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 15 novembre 1985 n. 006402 e 8 agosto 1985 n. 004870.

5) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 9 agosto 1985 n. 004871 e 31 gennaio 1986 n. 007275.

6) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da quindici a ventuno mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 10 agosto 1985 n. 4872, 7 dicembre 1985 n. 006736 e 15 luglio 1986 n. 008621.

7) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventuno a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 2 maggio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce quelli datati 13 maggio 1986 n. 008274 e 15 luglio 1986 n. 008621.

8) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986.

Il presente decreto annulla e sostituisce quello datato 30 dicembre 1986 n. 008961.

9) *Area del comune di Valenzano (Bari)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate in lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986.

Il presente decreto annulla e sostituisce quello datato 30 dicembre 1986 n. 008961.

10) *Area comune di Montalbano Jonico (Matera)* - Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentasei a trentanove mesi;
delibera CIPI 8 aprile 1987;
1° decreto 2 marzo 1985.

11) *Crisi occupazionale area comune di Montalbano Jonico (Matera)* - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 14 ottobre 1986;
1° decreto 6 novembre 1986.

12) *Area comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno)* - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della 2ª Università di Salerno, resisi disponibili dal 27 agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 8 aprile 1987;
1° decreto 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A8544

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Vasodistal».

Con decreto ministeriale n. 160/S in data 14 settembre 1987 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata a «Vasodistal» (20 e 30 compresse, 6 e 10 fiale ml 2 - codici 023595010, 023595022, 023595034 e 023595046), registrata a nome dei Laboratori Delalande S.p.a., codice fiscale 00437310013, con sede e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Torino, 12.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori dei farmacisti che la specialità medicinale succitata deve essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può più essere oggetto di vendita.

87A8667

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1987, registro n. 23 Difesa, foglio n. 193, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Ferrara. — Ferrara, importante nodo strategico, capoluogo di provincia, profondamente legata a solide tradizioni di lotte operaie e popolari, ricca di fermenti democratici, subisce una feroce ed inumana repressione fascista. Benché duramente colpita, forte della propria fede nella libertà, non cede e, mentre i suoi figli migliori numerosissimi cadono nelle piazze e nelle strade, anche oltre i confini della Patria, tenacemente conduce, con slancio sempre più eroico la guerra contro l'occupante e, pur combattendo in svantaggiose condizioni ambientali, non dà tregua ai nazifascisti e, dopo duri e sanguinosi scontri, insorge a fianco delle forze partigiane. Il 22 aprile 1945, Ferrara è libera! Nobile esempio di sacrificio, abnegazione e fede democratica. — Ferrara, 8 settembre 1943-22 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1987, registro n. 23 Difesa, foglio n. 192, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Argenta (Ferrara). — Intrepida custode delle nobili tradizioni risorgimentali, Argenta, generoso centro della pianura ferrarese, subì, per lunghi mesi, le atroci e inenarrabili sofferenze della guerra che vide i suoi edifizi, i suoi casolari, i campi fecondi, trasformati dalla furia e dall'odio dell'invasore in fortilizi e trincee nell'estremo tentativo di impedire l'inevitabile disfatta. Sottoposta a massicci bombardamenti che provocarono nell'intero territorio del comune numerosissime vittime nonché la completa o parziale distruzione di quindicimila vani, la popolazione sopportò ancora l'atroce rappresaglia dell'oppressore, che invano tentò di annullare l'indomita resistenza dei suoi figli consacrati, pur in condizioni particolarmente difficili, alla lotta armata contro il duplice servaggio. Esempio luminoso della virtù di un popolo insorto, in uno slancio di fede, a piegare la tracotanza avversaria, a difendere la libertà, ad affermare i supremi ideali di giustizia e di pace per i quali schiere elette di martiri offrirono in olocausto la vita. — Argenta, 8 settembre 1943-22 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1987, registro n. 23 Difesa, foglio n. 191, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Trichiana. — La popolazione del comune di Trichiana, intrepida e generosa, minacciata di forzato esodo, confermava ancora una volta le alte tradizioni patriottiche, ergendosi decisa contro la tracotanza nazista. Il territorio del comune era centro e base offensiva di agguerrite formazioni partigiane che avevano il compito di interdire importanti vie di comunicazione alle forze tedesche. In durissime ed impari lotte, opponeva alla morsa inesorabile di vari ed imponenti rastrellamenti il valoroso sacrificio dei suoi figli e della stremata popolazione. Le rappresaglie, le deportazioni, le impiccagioni e gli eccidi sofferti dalla gente e dai partigiani del luogo, costituiscono un valido contributo di sangue e di eroismo dati alla lotta di Liberazione. — Trichiana, 9 settembre 1943-1° maggio 1945.

87A8594

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione. (Provvedimento n. 26/1987)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 35 del 3 giugno 1986,

Visto il provvedimento n. 19 del 24 giugno 1987;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 296);

Delibera:

Il regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione è prorogato fino al 10 ottobre 1987.

Roma, addì 30 settembre 1987

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BATTAGLIA

87A8747

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva per la campagna 1987-88. (Provvedimento n. 27/1987)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Visto il provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985, che modifica ed integra il soprarichiamato provvedimento;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Si confermano, per la campagna 1987-88, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dal provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985), salvo quanto disposto dal successivo punto 2).

2) Le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva verranno fissate, in ogni zona, non oltre due mesi dall'effettivo inizio della campagna olearia nella zona considerata.

Roma, addì 30 settembre 1987

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
BATTAGLIA

87A8748

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso ad undici posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo all'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 21 gennaio 1971 e 13 marzo 1979, con i quali sono state approvate le tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, relativo allo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 aprile 1987, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della surrichiamata legge n. 878/1986;

Considerato l'obbligo giuridico di indire un concorso, per esami, ad undici posti di segretario in prova, nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, (sesta qualifica funzionale);

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende necessario stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, ad undici posti di segretario in prova, nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il 2% ed il 5% dei posti di cui al primo comma del presente articolo sono riservati al personale rispettivamente di cui all'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1986.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

f) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dell'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A)*, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio centrale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato condanne penali;

6) il titolo di studio, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello stato è sufficiente, in luogo della predettta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diverse da quelle prescritte.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma. La data, l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove scritte, saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 14 gennaio 1988.*

Tale comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Uffuciale.*

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

la prima prova scritta verterà sulle seguenti materie: nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo.

la seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella trattazione di un tema su argomenti concernenti l'attività del Ministero del bilancio e della programmazione economica che presupponga la conoscenza dei principi di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato.

Il colloquio si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) nozioni di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato;

3) principi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della ex carriera di concetto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, e che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova teorico-pratica e della votazione conseguita nel colloquio..

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio centrale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui hanno superato il colloquio, i sottospecificati documenti che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre

1966, n. 851, ed il grado di riduzione della capacità lavorativa, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

5) orfano il guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente prefettura, per gli equiparati, oltre a detto certificato, fotocopia autenticata del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di equiparato ad orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra:

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati agli orfani dei caduto per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 13) rilasciato a nome del padre;

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato dell'INAIL dal quale risulti la data di morte del padre, per gli equiparati certificato dell'INAIL attestante che il padre è stato riconosciuto grande invalido nonché la data dall'infortunio, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al n. 8);

10) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli dei caduti in guerra;

11) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione, contenente la votazione riportata;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2), unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'INAIL;

15) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparati alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a norme del marito;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatti di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa; per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, del Ministero della difesa-Esercito;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la residenza, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1946, n. 1117;

19) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare preavviso, la decadenza dai relativi benefici.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è immediatamente efficace, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e immessi in servizio, con le modalità previste dall'art. 10, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, dovranno presentare, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dall'atto di presentazione in servizio, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. È data altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza sulla nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico dell'unità sanitaria locale competente, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno contenere altresì l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato, dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che siano in possesso del requisito di idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti dichiarati indigenti dalla competente autorità hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di prova di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1987

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 71

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio centrale degli affari generali e del personale - Via Solferino n. 32 - 00185 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio il cognome del marito)..............
.... nato a...
(provincia di ....) il giorno...
residente dal (1) .... in...
(provincia di ....) via .... n.............
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a undici posti di segretario in prova, nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale in data 11 agosto 1987.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del sudetto limite) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché .... (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)................
..............................;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito in data...
presso... di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5)... oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo........................ .... (indicare anche il numero di codice di avviamento postale), tel. ....

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (6)...

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di.. ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

87A8427

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di operatore di consolle di centro elaborazione dati del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prova pratica del concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di operatore di consolle di centro elaborazione dati dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987, si svolgerà in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, largo Lorenzo Mossa (già via Aurelia, 619) il giorno 3 dicembre 1987 alle ore 8.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.

I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non debbono portare nell'aula libri, appunti, manoscritti. La documentazione illustrativa di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1987 dovrà essere restituita all'amministrazione da parte dei concorrenti prima dell'ingresso nei locali ove avrà luogo la prova d'esame.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

87A8504

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario della prova scritta di selezione attitudinale del pubblico concorso a ventisei posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico.

Il diario della prova scritta di selezione attitudinale del pubblico concorso, per esami, a ventisei posti di ruolo nella qualifica professionale di addetto tecnico in prova (quinta qualifica funzionale), indetto con delibera del consiglio di amministrazione 14 aprile 1987, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, e modificata con delibera del consiglio di amministrazione 26 giugno 1987, n. 124, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1988.

87A7924

UNIVERSITÀ DI URBINO

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Il diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 68, già fissato per i giorni 15 e 16 ottobre 1987 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987, sono state rinviate a data da destinarsi.

87A8683

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 101 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

87A8620

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

87A8507

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 82.000
- semestrale ... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... L. 313.000
- semestrale ... L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 90.000
Abbonamento semestrale ... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221